CAMERA DEI DEPUTATI N. 2945

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIELLI, CRUCIANELLI, GUERRA, ALTEA, BOFFARDI, BOLOGNESI, CALVANESE, COMMISSO, DORIGO, GARAVINI, NAPPI, SCIACCA, SCOTTO di LUZIO, VIGNALI

Modifiche all'articolo 75 della Costituzione

Presentata il 24 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'istituto referendario è a tutt'oggi l'espressione più viva e diretta della volontà popolare: sono ancora sentiti, nonostante gli anni, gli echi delle grandi campagne referendarie in materia di diritti civili: ci riferiamo ai *referendum* sull'aborto e sul divorzio, e più recentemente, se pur con valutazioni politiche assai diverse, in materia elettorale, con la consultazione sul sistema maggioritario.

Forse proprio questa caratteristica dei « vecchi » *referendum*, la loro vasta eco, è il fattore discriminante che ci spinge oggi a voler intervenire sulla normativa dell'istituto referendario, che ha sensibilmente perduto la sua funzione originaria e da strumento di mobilitazione e affermazione della volontà popolare su grandi temi e princìpi democratici, si va rivelando un cavilloso meccanismo, a volte distortivo, o una sorta di abdicazione legislativa del Parlamento.

Se il *referendum* va senz'altro salvaguardato, un uso improprio rischia di produrre effetti opposti, quali la caduta di interesse popolare e la sempre minore partecipazione dei cittadini al voto.

Ci sembra opportuno sottolineare l'inaudita intensificazione delle consultazioni referendarie, in particolare quando la richiesta di abrogazione o conservazione riguarda leggi o parti di esse che necessiterebbero di dibattito e confronto e i cui argomenti non possono essere risolti in maniera così radicale.

Per questi motivi proponiamo alcune modifiche alla normativa vigente, vale a

dire: 1) l'innalzamento ad un milione del numero di firme richiesto per l'ammissione di un *referendum*, in primo luogo per una giusta compensazione rispetto alle 500.000 firme fissate nel 1946 con una popolazione che risaliva all'epoca a poco più della metà di quella di oggi e in secondo luogo quale discriminante per verificare la forte rilevanza di un tema sottoposto a richiesta di *referendum* nella coscienza popolare; 2) l'obbligo di procedere per singoli articoli o singoli commi quando si intende abrogare parzialmente una legge; 3) un tetto massimo di cinque *referendum* in un'unica consultazione annuale, al fine di evitare di generare confusione e incomprensione su tematiche le più disparate negli elettori.

Un'ultima richiesta è rivolta a questo Parlamento, nella speranza che condivida quanto da noi esposto e, nell'interesse di tutti, collabori alla formazione di una nuova e più equa disciplina dell'istituto referendario.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART 1.

1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedano un milione di elettori o cinque Consigli regionali. L'abrogazione parziale si intende riferita a singoli articoli o singoli commi della legge o dell'atto avente valore di legge.

Nel caso di pluralità di richieste ammesse a *referendum* si terrà conto del loro ordine di presentazione per la fissazione di non più di cinque *referendum* nella medesima consultazione referendaria. Per le altre richieste ammesse il *referendum* è indetto per l'anno o per gli anni successivi in numero di non più di cinque *referendum* per ciascun anno. ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2945
Lire 500